

31 MAR 2014

## Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

## L'Amministratore Unico

ESECUTIVA PER DECORRENZA TERMINI  
 TRASMESSA IL 28.02.2014 Prot. N. 3376  
 SERVIZIO AFFARI GENERALI  
 Il Direttore  
 Dott.ssa M. Valeria Pinna

**Oggetto:** Revoca delibera commissariale n°18 del 6.5.2013, avente ad oggetto - *"riesame delibera commissariale n° 54 del 19.9.2012"*, per effetto della entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2013, n°40.

L'anno 2014, il giorno ventotto, del mese di febbraio nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, l'Amministratore Unico Dott. Davide Galantuomo, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 26 del 15 febbraio 2014 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 5/29 dell'11 febbraio 2014;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO il nuovo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 19 del 10.02.2014;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 70 del 6 dicembre 2013 concernente "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2014 per un periodo di due mesi dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014" approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 1/17 del 17 gennaio 2014;

VISTA la proposta del Direttore Generale f.f. di adozione della presente deliberazione;

PREMESSO che

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;

**Premesso che:**

- l'Ente acque della Sardegna, sino al marzo 2012 disponeva di un Fondo di Previdenza per i dipendenti denominato "Fondo di Previdenza", alimentato sulla base di due diversi versamenti in percentuali predeterminate a carico, rispettivamente, dell'Ente datore di lavoro e del lavoratore, calcolate sull'imponibile costituito dal trattamento economico fisso e continuativo in godimento;

- a partire dall'entrata in vigore della l.r. 22 dicembre 2011, n°27, in materia di riforma della l.r. 5 maggio 1965, n°15, contenente norme su *Istituzione di un fondo di integrazione del trattamento di quiescenza e previdenza e assistenza del personale dell'Amministrazione regionale*, nonché dell'adozione della delibera della Giunta regionale n°12/16 del 20 marzo 2012, che ha dettato i relativi criteri di adeguamento per gli enti strumentali in base alle disposizioni contenute all'art.14 della citata legge, l'Ente acque della Sardegna ha emanato la delibera commissariale n. 28 del 20.04.2012, cui ha fatto seguito la delibera commissariale di riesame n. 54 del 19.09.2012;

- successivamente, la Giunta Regionale annullava detto ultimo provvedimento con propria delibera n. 18/20 del 23.04.2013 e l'Ente provvedeva ad adeguarsi con successiva delibera commissariale n 18 del 06.05.2013;

- a questo ultimo atto di adeguamento alle disposizioni contenute all'art. 14 della citata legge di riforma del 2011 (delibera commissariale n°18/6.5.2013), faceva seguito l'impugnativa in sede giurisdizionale, da parte del personale dipendente interessato, sia di questo ultimo atto deliberativo (n.18 del 06.05.2013) che del precedente atto di annullamento adottato dalla Giunta regionale (18/20 del 23.04.2013) avverso la delibera commissariale ENAS (n. 54 del 19.09.2012), che conservava immutata la percentuale di accantonamento a carico dell'Ente;

L'Amministratore Unico  
 Dott. Davide Galantuomo



- nel contenzioso con il personale, a tutt'oggi pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, questa Amministrazione, essendo stata convenuta in giudizio dai lavoratori interessati, si è costituita in giudizio;

- che si è costituita anche la Regione Autonoma della Sardegna, contestando la fondatezza dell'assunto dei lavoratori;

**Atteso** che, nel frattempo, è stata emanata la legge 30 dicembre 2013, n°40 ( art.7), sulla base della quale " *l'art.14 della l.r. n°27/2011 trova applicazione, fino alla nuova contrattazione collettiva, solo nei confronti dei fondi che non si trovano in equilibrio di gestione economico e finanziario* ";

**Atteso** che l'Ente, al fine di evitare ogni possibile errore o responsabilità erariale e stante il contenzioso in essere, con lettera del 14.01.2014 prot. n. 435, richiedeva all'Assessorato regionale degli AA.GG. e Personale ed alla Direzione Generale dell'Area Legale della RAS un parere in ordine all'applicabilità o meno di detta nuova normativa al predetto fondo di previdenza Enas;

**Atteso** che in data 13.02.2014, prot. RAS n. 1024 del 10.02.2014, perveniva all'Ente la risposta della Direzione Generale dell'Area Legale della Regione Autonoma della Sardegna, che dichiarava di non essere competente a rilasciare alcun tipo di parere in merito alla suddetta problematica;

**Atteso** che l'Assessorato Affari Generali della Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora provveduto a rilasciare alcun parere;

**Atteso** che nel frattempo perveniva a questo Ente in data 10.02.2014 prot. Enas n. 2177 una diffida dell'avv. Enrico Salone con la quale chiedeva di adottare un provvedimento "in autotutela", al fine di adeguarsi alla nuova normativa, anche con efficacia retroattiva;

**Ritenuto** che allo stato, e sentiti gli uffici competenti (Servizi Personale e Affari generali) e la Direzione Generale di questo Ente, la nuova disposizione debba essere interpretata nel senso di sottrarre il fondo integrativo ENAS dall'applicazione delle disposizioni contenute all'art. 14 succitato;

**Considerato** che, sulla base di quanto sopra esposto, l'atto di adeguamento ex art.14 l.r. n°27/2011, adottato dall'ENAS debba essere temporaneamente revocato, fino ad un eventuale parere contrario da parte della Regione Autonoma della Sardegna, con effetto dal 01.01.2014;

**Ritenuto** che sia opportuno disporre in bilancio anche l'accantonamento "con riserva" della maggiore quota del contributo a carico ente, per il periodo 1/4/2012-31/12/2013, al fine di evitare eventuali conseguenze negative per l'Ente nell'ipotesi in cui fosse riconosciuta la natura interpretativa della norma e la sua retroattività alla data del 01.04.2012;

**Atteso** che, venuta meno l'applicabilità delle disposizioni della l.r. n°27/2011 si ripristina il previgente regime di trattamento di fine servizio vigente alla data di entrata in vigore della l.r. n°27/2011;

**Ritenuto** che, conseguentemente, la delibera commissariale ENAS n°18/6.5.2013, di adeguamento alle disposizioni contenute all'art. 14 della l.r. n°27/2011 ed alle direttive di cui alla delibera della Giunta regionale n°12/16 del 20 marzo 2012, debba essere temporaneamente revocata con effetto ex nunc;

**Visto** il parere degli uffici competenti dell'Ente (Servizi Personale e Affari Generali) in merito all'applicabilità della nuova normativa al Fondo di previdenza e alla sua efficacia temporale;

L'Amministratore Unico  
Dott. Davide Galantuono



**DELIBERA**

- la revoca, in via cautelativa, del dispositivo della delibera commissariale ENAS n°18/6.5.2013 a far data dal 1/1/2014, fatte salve eventuali determinazioni contrarie della Regione Autonoma della Sardegna, con riserva di annullarla successivamente con effetto retroattivo all'esito del pronunciamento della Regione Sardegna sull'esatta portata applicativa della nuova disciplina e con tutte le consequenziali anche in ordine alla ripetizione delle somme eventualmente erogate;
- l'accantonamento finanziario, in via cautelativa, delle somme relative al ricalcolo della quota del contributo a carico ente nella misura del 10% da ripristinare con successivo provvedimento, per il periodo 1/4/2012-31/12/2013;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito intranet dell'Ente.

La presente deliberazione, soggetta al controllo preventivo di legittimità di cui alla l.r. n°14/1995 e ss.mm , è inviata all'Assessore di Lavori Pubblici e all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.

L'Amministratore Unico  
Dott. Davide Galantuomo



Il Direttore Generale f.f. ing. Franco Ollargiu, dopo averne discusso i contenuti con gli uffici competenti dell'Ente, rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale f.f.  
Ing. Franco Ollargiu

